Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

#### Decreta:

Il consiglio comunale di San Giorgio Piacentino (Piacenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2018

#### **MATTARELLA**

Salvini, Ministro dell'interno

Allegato

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giorgio Piacentino (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Giancarlo Tagliaferri. Considerato che con deliberazione n. 14 del 28 maggio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, il consiglio comunale di San Giorgio Piacentino ha dichiarato la decadenza del sindaco Giancarlo Tagliaferri per l'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la carica neoassunta di consigliere della Regione Emilia.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Giorgio Piacentino (Piacenza).

Roma, 19 giugno 2018

Il Ministro dell'interno: Salvini

18A04679

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

— 10 –

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2018.

Aggiornamento dell'elenco dei medicinali di cui all'Allegato III-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato «testo unico»;

Visti, in particolare, l'allegato III-bis del testo unico, che include i medicinali che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate per la terapia del dolore e la tabella dei medicinali, sezione B, che contiene i medicinali di origine vegetale a base di cannabis;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, ed in particolare l'art. 5 che reca disposizioni sulla prescrizione di preparazioni magistrali;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2015, che al punto 4 dell'allegato tecnico elenca gli impieghi previsti per l'uso medico della cannabis;

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore;

Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

Visto in particolare l'art. 18-quater, comma 6, introdotto dalla citata legge di conversione, che pone a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, le preparazioni magistrali a base di cannabis prescritte dal medico per la terapia del dolore ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, nonché per gli altri impieghi previsti dall'allegato tecnico al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015;

Ritenuto necessario, in relazione a quanto previsto dall'art. 18-*quater*, comma 6, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui all'allegato III-*bis*, ai sensi dell'art. 43, comma 4-*bis* del testo unico;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 2 febbraio 2018, e del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 marzo 2018, favorevoli all'inserimento nell'allegato III-bis di «medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard» e all'inserimento nella tabella dei medicinali, sezione B, alla voce «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» del contrassegno con doppio asterisco (\*\*), previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore;

#### Decreta:

#### Art. 1.

1. Nell'allegato III-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la voce:

Medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard.

#### Art. 2.

1. Nella tabella dei medicinali, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 alla voce «Medicinali di origine vegetale a base di cannabis» è inserito il contrassegno con doppio asterisco (\*\*), previsto per i medicinali utilizzati nella terapia del dolore, come segue:

Medicinali di origine vegetale a base di cannabis (\*\*).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2018

Il Ministro: Grillo

#### 18A04702

DECRETO 25 giugno 2018.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Vista la classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope in cinque tabelle denominate tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali. Nelle tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Visto in particolare l'art. 13, comma 2, del testo unico secondo cui le citate tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche;

Vista la Convezione unica sugli stupefacenti adottata a New York in data 30 marzo 1961 come emendata dal protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 giugno 1974, n. 412; Vista la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito e reso esecutiva con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Preso atto che la *Commission on Narcotic Drugs* (CND), nell'ambito della 60° sessione che si è svolta a Vienna, in data 16 marzo 2017, con le decisione n. 60/3, ha approvato l'inserimento della sostanza butirfentanil nella Schedule I di cui alla Convenzione del 1961 sulle sostanze narcotiche e che con le decisioni n. 60/4, 60/5, 60/8, 60/10, ha approvato l'inserimento delle sostanze: 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA nella Schedule II, di cui alla convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope;

Tenuto conto che le sostanze 4-MEC, Etilone, 5F-APINACA, nella tabella I, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono comprese le prime due: 4-MEC ed Etilone all'interno della categorie degli «analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale», e 5F-APINACA all'interno della categoria degli «analoghi di struttura derivanti dal indazol-3-carbossamide», senza essere denominate specificamente;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 6 dicembre 2017, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 13 febbraio 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 delle sostanze: Butirfentanil, 4-MEC, Etilone, MPA, 5F-APINACA;

Ritenuto di dover procedere ai citati aggiornamenti delle tabelle degli stupefacenti, in adesione alle convenzioni internazionali ed a tutela della salute pubblica;

## Decreta:

## Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

4-MEC denominazione comune

(2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one) denominazione chimica

(2-Etilammino-1-(4-metilfenil)-1-propanone) altra denominazione

4-metiletcatinone altra denominazione

5F-APINACA denominazione comune

(N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indaziol-3-carbossamide) denominazione chimica

(N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide) altra denominazione

5F-AKB-48 altra denominazione

BUTIRFENTANIL denominazione comune

(N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-butanamide) denominazione chimica

ETILONE denominazione comune

